



BANDO

PER LA GESTIONE DEL FONDO PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE, FARMACI E DIRITTO ALLO STUDIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

VISTO

La Costituzione italiana, con particolare riferimento agli artt. 3, 10, 30, 31, 34, 38;

La Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia approvata a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989 e recepita dall'ordinamento italiano con legge di ratifica ed esecuzione 27/05/1991 n. 176;

La Legge 3 marzo 2009, n. 18 per mezzo della quale il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;

La Legge 08/11/2000, n. 328, Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali;

La Legge Regionale 12/03/2008, n. 3, Governo della Rete degli Interventi e dei Servizi alla Persona in Ambito Sociale;

La Legge Regionale 30/12/2009, n. 33 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità, come modificata dalla successiva Legge Regionale 11/08/2015, n. 23;

L'art. 1 della L. 04/05/1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia, che fra l'altro dispone: "1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia "

La L. 05/02/1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della L. 27 maggio 1991 n. 176 e degli articoli 1 e 5 della L. 5 febbraio 1992 n. 104.

Le Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. X/4821 del 15/02/2016;

Il Regolamento in materia di Servizi Sociali, approvato con deliberazione di C.C. 50 del 27/07/2018 e s.m.i.;

RENDE NOTO



che, in esecuzione della specifica deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 15/06/2021 è indetto il presente bando per l'assegnazione di contributi alle famiglie a sostegno delle spese per utenze domestiche, farmaci e diritto allo studio – periodo luglio-settembre 2021.

Art. 1 BENEFICIARI.

1. Beneficiari dell'intervento sono i nuclei familiari con i seguenti requisiti:

- a) almeno un componente residente nel Comune di Albino da almeno 1 anno al momento della richiesta;
- b) almeno un componente in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria o extra-comunitaria muniti di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e s.m.i., in corso di validità.
- c) essere stato ammesso al regime di compensazione per bollette gas e energia elettrica previsto dal Decreto del ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007 (Bonus Gas ed elettrico) e al bonus per le utenze idriche, ove sia possibile.
- d) essere in possesso di attestazione ISEE ordinario con valore pari o inferiore alla vigente soglia per l'ammissione al beneficio di cui al precedente punto c), (soglia attualmente vigente **8.265,00**);
- e) non essere beneficiari del reddito di cittadinanza oppure percepire reddito di cittadinanza per un valore non superiore ai 300,00 € mensili. In caso di percepimento di RDC, è necessario allegare alla richiesta l'elenco dei movimenti della relativa card, da cui si possa evincere l'importo del contributo erogato nel mese precedente la presentazione della richiesta di contributo; il valore dovrà necessariamente essere inferiore ai 300,00 €.

Art. 2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il presente bando è aperto dalla data di pubblicazione fino al 30/09/2021;
2. Le risorse finanziarie sono definite in € 7.500,00 a valere sul capitolo 12041.04.0402 del bilancio 2021.
3. La raccolta delle istanze, il controllo, la quantificazione dei benefici, la pubblicazione della graduatoria e la liquidazione sono su base mensile. La raccolta delle istanze viene aperta il primo giorno di ogni mese e chiusa l'ultimo: le istanze sono sottoposte a valutazione, e ne viene dato seguito, nei modi cui all'art. 5.
4. Nel periodo di apertura del presente bando il nucleo familiare può essere beneficiario di contributi per il valore massimo complessivo di € 300,00, con limite mensile di € 150,00;
5. Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sul modulo allegato al presente Bando, distribuito gratuitamente presso l'Ufficio servizi sociali comunali e disponibile sul sito internet del Comune all'indirizzo: <http://www.albino.it>;
6. Il modulo di domanda debitamente sottoscritto, con allegata copia dei documenti richiesti, di un documento d'identità in corso di validità del richiedente e del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari), deve essere consegnato con le seguenti modalità:
 - a. personalmente, o da un componente del nucleo familiare, al Protocollo comunale avendo cura di conservare idonea ricevuta;
 - b. trasmesso via mail all'indirizzo protocollo@albino.it, avendo cura di verificarne la ricezione;
 - c. trasmesso via PEC all'indirizzo: protocollo.albino@cert.saga.it;



Città di Albino

Provincia di Bergamo

La richiesta di contributo, per essere accettata, deve essere presentata completa di tutti gli allegati richiesti. In caso di necessità di integrazione di documentazione, l'ufficio Servizi Sociali non si assume la responsabilità in caso di slittamento della richiesta incompleta al mese successivo oppure di non ammissione della stessa a seguito della scadenza del bando.

7. All'istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, la copia della ricevuta di pagamento relativa alla prestazione per la quale era stato eventualmente erogato il contributo precedente nell'ambito dello stesso bando.

ART. 3 ISTRUTTORIA, DICHIARAZIONI E CONTROLLI

1. All'istruttoria e al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda provvede l'Ufficio servizi sociali, il quale potrà richiedere ulteriore documentazione, a sua discrezione, per la verifica delle autodichiarazioni presentate;

2. Il servizio sociale può segnalare motivi ostativi alla concessione del contributo, pur in presenza dei requisiti richiesti nel presente bando, in base alla rilevazione di comportamenti socialmente scorretti. La valutazione, motivata, è nella piena discrezionalità del responsabile del Servizio sociale;

3. L'Ente ha facoltà di controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda. In caso di dichiarazioni false, l'interessato è passibile di denuncia all'autorità giudiziaria, applicazione sanzioni di legge, decadenza dai benefici ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

Art. 4 NATURA DEL CONTRIBUTO, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

1. Il contributo è finalizzato al supporto del pagamento delle utenze domestiche (luce, gas ed acqua) per bollette non pagate e già scadute o prossime alla scadenza, nonché al pagamento di farmaci fondamentali per terapie prescritte, al pagamento di materiali espressamente richiesti dalla scuola per lo studio nell'ambito del diritto allo studio, o comunque di altre spese riconducibili a bisogni nell'ambito dei diritti fondamentali.

Si precisa che le bollette presentate non possono avere scadenza antecedente ai due mesi precedenti il mese di presentazione della richiesta di contributo (per esempio, nel caso di una bolletta presentata a luglio, essa non deve avere scadenza precedente al 1° maggio). Le spese mediche, farmaceutiche, scolastiche devono invece essere state sostenute nel mese di presentazione della richiesta di contributo o nel mese precedente.

2. In casi particolari, ove il servizio sociale evidenzia situazioni di compromissione dell'autonomia di gestione della persona, il responsabile del Servizio Sociale potrà disporre di liquidare il contributo al beneficiario avvalendosi dell'assistente sociale che accompagnerà lo stesso c/o il Tesoriere per la riscossione e successivamente presso il fornitore creditore del beneficiario del contributo (ex DGC 132/2020).

3. La concessione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Di conseguenza sarà possibile che non tutte le istanze di contributo vengano soddisfatte.

4. Mensilmente la somma massima di contributi concessi non può esorbitare i 2.500,00 €.

Art. 5 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, EROGAZIONE

1. La raccolta delle istanze è chiusa l'ultimo giorno di ogni mese. Entro il giorno 10 del mese entrante il Responsabile dei Servizi Sociali con proprio atto provvede a stilare la graduatoria dei richiedenti ammessi al beneficio e di quelli esclusi, con relativa motivazione.

La graduatoria è stilata in base all'ordine crescente del valore ISEE, che terrà conto, in caso di parità di detto valore, delle seguenti precedenze da considerarsi sulla base dell'ordine di elencazione:



- a) Presenza di almeno una persona con invalidità superiore al 75%;
- b) Presenza di almeno una persona di età uguale o superiore a 65 anni;
- c) Numero di minori sotto i 3 anni di età, presenti nel nucleo del richiedente;
- d) Numero di minori fra i 3 e i 12 anni di età, presenti nel nucleo del richiedente;
- e) Numero di minori fra i 12 e i 16 anni di età presenti nel nucleo del richiedente;
- f) Presenza di almeno un minore nel nucleo familiare (i criteri sup b), c), d), e) vanno letti in maniera integrata);
- g) Numero di componenti il nucleo familiare;
- h) Ordine di registrazione dell'istanza al Protocollo comunale.

2. La graduatoria è stilata entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento e tenute agli atti dell'Ufficio servizi sociali; per motivi di tutela della privacy, la graduatoria non viene pubblicata all'albo pretorio on line, ma viene pubblicato l'avviso di adozione della graduatoria stessa; gli interessati hanno possibilità di accesso e presa visione limitatamente alla valutazione della propria istanza, e potranno presentare ricorso entro 5 giorni dall'avviso.

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria senza che siano pervenuti reclami, si procederà alla preparazione e all'approvazione degli atti propedeutici alla liquidazione del contributo; all'approvazione di tali atti l'ufficio invierà comunicazione di diniego del contributo tramite messaggistica con sistemi informatici (whatsapp, sms, mail...)

Nel caso di accoglimento di reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line, il Responsabile adotterà la nuova graduatoria modificata, soggetta a nuovo iter di pubblicità. Non è ammesso l'ulteriore riesame.

Il reclamo respinto, oppure accolto e vagliato negativamente, potrà essere oggetto di ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

3. Non potranno essere concessi contributi per il pagamento di utenze domestiche relative ad immobili liberati.

ART. 6 PUBBLICITÀ DELL'INIZIATIVA

1. Al presente bando verrà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet Comunale.

RESPONSABILE DELL'AREA
Antonio Costantini